



Le fonti del diritto

www.allievimida.it

Graphic template: sgiannone86@gmail.com

“Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell’istruzione. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale. Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità [...]”

Probabilmente non avreste mai immaginato che poter uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà, della vostra libertà...

ma è possibile anche che questa esperienza, così dura e sofferta, si tragga un’occasione di crescita [...] Come sarà il mondo di domani dipenderà, in realtà, in larga misura da voi, studenti di oggi. Dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo di viverlo. Dal vostro impegno. Da come mettere a frutto il sapere e le conoscenze oggi acquisite”



Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana

Con questo accorato messaggio, il Presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**, si è rivolto agli studenti di tutto il Paese, rappresentando come la chiusura delle scuole costituisca una vera «ferita per la società».

L'intervento del Presidente evidenzia come la crisi che sta affrontando l'umanità sia globale - forse la più grande della nostra generazione -, e pertanto, le decisioni che hanno assunto, e che assumeranno i Governi, in questi periodi incideranno in profondità, non solo sui nostri sistemi sanitari, ma anche sull'economia, sulla politica, sulla cultura.



Molti provvedimenti assunti in questo periodo d'emergenza a breve termine potrebbero diventare parte della nostra quotidianità.

Tale *modus operandi* accelera indubbiamente i processi storici.

Infatti, i provvedimenti che in tempi normali richiederebbero lunghi periodi di confronti, riflessioni, dibattiti per garantire un'attenta valutazione della situazione nella complessità dei suoi aspetti, sono approvati nel giro di pochi giorni/settimane.

ESEMPIO PRATICO

Tecnologie immature o perfino, in alcuni casi, pericolose vengono applicate in gran fretta, si fanno esperimenti sociali su vasta scala, che in tempi normali non verrebbero approvati facilmente (alcuni esempi concreti possono essere rappresentati dalla “didattica a distanza” per scuole ed università o il sistema di sorveglianza biometrica rappresentato dall'applicazione per il tracciamento dei contatti da Coronavirus che si chiamerà “Immuni”).




Ma come opera concretamente lo Stato?

Attraverso quali organi e per mezzo di quali
strumenti normativi interviene a limitare le
libertà dei cittadini?

Legalità

Significa rispetto delle leggi, cioè il rispetto delle norme democratiche che regolano la vita civile.


Ecco perché è importante capire i meccanismi che vengono adottati per regolamentare la società civile e per poter garantire la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno di noi all'interno dello Stato



01 Potere legislativo

02 Potere del governo

di esercitare la funzione legislativa, e più specificamente, le modalità ed i mezzi utilizzati dal Governo in questo periodo di emergenza ed in che rapporto si pongono rispetto alla Costituzione della Repubblica.





Il principio gerarchico delle fonti

Tra le varie fonti così come sopra elencate vige appunto il cd. «Principio gerarchico delle fonti» in base al quale:



Fonti di grado superiore

non possono essere modificate da quelle di grado inferiore.



Fonti di grado inferiore

devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore.

Il contrasto tra due o più norme (cd. antinomia) si risolve con l'applicazione dei seguenti criteri:



Criterion gerarchico

si sostanzia nella legalità (ossia nella non contraddizione dell'atto sub-legislativo nei confronti della legge) e nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione, in questo caso dell'atto legislativo nei confronti della Costituzione).



Criterion di competenza

attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica.



Criterion cronologico

qualora vi sia una contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza), prevale la fonte più recente nel tempo.

La Repubblica italiana si basa su un complesso sistema politico e giuridico che permette di far convivere poteri diversi, ognuno rappresentato da un organo differente ed in particolare, semplificando:



Potere legislativo

appartiene al Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica



Potere esecutivo

È proprio del governo



Potere giudiziario

fa capo, invece, alla Magistratura

Una tale organizzazione è frutto degli insegnamenti del pensiero illuminista (in base al quale, affinché in uno Stato si possa convivere democraticamente è opportuno che questi tre poteri, quelli fondamentali in ogni ordinamento giuridico, possano controbilanciarsi, in modo tale che nessuno prevalga sull'altro e, soprattutto, che un solo organo o, una sola persona, possa detenerne più di uno).

L'Italia, in quanto Repubblica democratica, garantisce, mediante la sua Costituzione, che il potere legislativo, esecutivo e giudiziario siano divisi e amministrati da organi diversi, in modo tale da garantire quel fondamentale equilibrio che è alla base di ogni democrazia.

La Costituzione è la Legge fondamentale dello Stato: tutte le altre norme emanate dal Parlamento e dal Governo, devono rispettare i principi in essa contenuti.

E' stata scritta nel 1946 da un'apposita assemblea eletta dal popolo detta Assemblea Costituente, è stata *promulgata il 27 dicembre del 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948*, è formata da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali in cui vengono sanciti i diritti ed i doveri dei cittadini, nonché l'organizzazione delle istituzioni del nostro Paese, quale frutto di un patrimonio condiviso di principi e valori conquistati con grandi sacrifici.

La Costituzione, riferimento di qualunque norma, è così strutturata:

Principi fondamentali (artt.1-12);

Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54);

Parte seconda - Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139).



Le **leggi costituzionali** sono norme il cui scopo è quello di **integrare** il testo della **Costituzione**, mentre le **leggi di revisione costituzionale** sono norme che apportano **modifiche** ad uno o più articoli della **Costituzione**.

Sia le leggi costituzionali che le leggi di revisione costituzionale, per essere approvate, seguono un iter particolare e diverso rispetto a quello per l'approvazione delle leggi ordinarie.

E' necessario procedere a **due votazioni da parte di ciascuna Camera, intervallate da almeno tre mesi** l'una dall'altra. Inoltre, nella **seconda votazione** devono essere approvate a **maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera**, cioè devono essere approvate dalla metà più uno degli aventi diritti al voto.

ESEMPIO PRATICO

i membri della Camera sono 630.
La maggioranza assoluta è data da 316 ($630 : 2 = 315 + 1 = 316$).

In seguito all'ingresso dell'Italia nella Comunità europea, le norme dettate da quest'ultima sono entrate a far parte, con forza vincolante, nel nostro ordinamento.

Trattati istitutivi delle comunità Europee e dell'Unione Europea

Sono atti vincolanti per tutti gli Stati membri firmatari. Tali trattati contengono le norme formali e sostanziali che costituiscono il quadro in cui le istituzioni attuano le varie politiche delle Comunità europee e dell'Unione europea. Fissano le norme formali che sanciscono la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri e che fondano il potere delle istituzioni.

Regolamenti

Sono provvedimenti di portata generale (rivolti cioè ad un numero indeterminato di destinatari), vincolanti in tutti i loro elementi per i cittadini e per gli Stati membri e direttamente applicabili indipendentemente da un provvedimento nazionale di attuazione.

Direttive

Sono atti rivolti agli Stati membri che devono essere recepiti ed attuati con provvedimenti nazionali; le direttive sono vincolanti in relazione al risultato da perseguire ed ai principi fondamentali espressi, ma lasciano i legislatori nazionali liberi di decidere le forme e talvolta il contenuto del provvedimento di attuazione (legge o atto equivalente, regolamento o atto amministrativo generale).



La legge è un provvedimento adottato dal Parlamento, con l'approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica.

La Costituzione indica i momenti fondamentali del procedimento formativo di una legge formale (artt. 71-73).

Il Governo può predisporre il progetto o disegno di legge, ma l'iniziativa generalmente è riferita a ciascun membro delle Camere nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Anche il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ogni disegno di legge presentato ad una Camera (Camera dei Deputati o Senato, senza ordine di precedenza) è esaminato da una Commissione e quindi dalla Camera stessa che approva il disegno articolo per articolo mediante votazione finale. La stessa procedura viene successivamente adottata dall'altra Camera.

Quando una legge è approvata da entrambe le Camere viene rimessa al Presidente della Repubblica, il quale, entro un mese dall'approvazione, procede alla promulgazione.

La legge, quindi, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi entra in vigore secondo quanto stabilito.

EDIZIONE STRAORDINARIA

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 161° - Numero 94



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 aprile 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI!

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-5001 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziactert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043).....Pag. 1

Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due specifiche ipotesi disciplinate in via tassativa dalla Costituzione. L'art.77 - in combinato disposto con l'art.87 - infatti dispone che:

il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;

Il Governo può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, **decreti-legge** per fronteggiare situazioni impreviste, cd. casi straordinari di necessità e urgenza, e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.

Nel primo caso si parla di **decreto legislativo** e nel secondo caso di **decreto-legge**.

Proprio in quest'ultima ipotesi rientrano i recenti provvedimenti legati all'emergenza da Covid-19, ovvero il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e i successivi provvedimenti, che forniscono lo spunto per questo approfondimento giuridico. E' infatti attraverso questi provvedimenti che il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha potuto realizzare il lockdown limitando così alcuni dei diritti fondamentali dei cittadini.



Il decreto legislativo

Il **decreto legislativo o legge delegata** è un provvedimento avente forza di legge, emanato dal Governo in base ad una concessione di potestà legislativa da parte del Parlamento, cioè in base ad una legge delega e nei limiti da questa stabiliti.

I limiti fissano i criteri e i principi direttivi ai quali il governo deve attenersi e, quanto al tempo, il periodo nel quale tale attività può essere esplicata. Il ricorso alla legge delega è uno strumento importante quando si tratta di disciplinare materie particolarmente complesse, tali che se fossero esaminate dal Parlamento produrrebbero un rallentamento della sua attività.

Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge in senso formale; esso non deve essere presentato al Parlamento per la conversione in legge. Se il potere esecutivo nell'emanare la norma ha oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega, il decreto legislativo o legge delegata può essere impugnato per illegittimità costituzionale.

Il decreto-legge



Il **decreto legge** è un provvedimento avente forza di legge emanato dal Governo senza preventiva delega del potere legislativo (e cioè del Parlamento).

Il potere del Governo ad emanare decreti-legge è sancito dall'art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia.

Per conservare piena efficacia il decreto-legge deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere che sono appositamente convocate e riunite entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia in maniera retroattiva se non sono convertiti in legge; tuttavia, le Camere possono regolare con un'apposita legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.

Il decreto del Presidente della Repubblica

Gli atti emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) sono generalmente:

01

I regolamenti

02

Gli atti di nomina degli alti funzionari e dirigenti dello Stato, secondo quanto stabilito dalla legge

03

Gli altri atti indicati in maniera speciale dalla legge (ad es. la nomina dei Giudici costituzionali, la nomina dei Ministri e del Presidente del Consiglio, ecc.)


Decreto Ministeriale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Decreti Interministeriali

Il **decreto ministeriale** (D.M.) è un atto del Governo.

Costituisce espressione di una facoltà propria in materia regolamentare spettante ai singoli ministri, ma limitata al campo di rispettiva competenza e con rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge, perché emanato da organi amministrativi e non da organi legislativi. Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma viene registrato alla Corte dei Conti. Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, in quanto solo dopo di essa può essere pubblicato. La pubblicazione e l'entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge.

Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri prende la denominazione di **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** (D.P.C.M.).

Infine, quando la legge lo prevede, se un decreto richiede la competenza di diversi ministri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di **decreto interministeriale**, avente il medesimo valore normativo.



La legge regionale

E' un provvedimento approvato dal Consiglio Regionale e promulgato dal Presidente della Regione in forza del potere legislativo conferito dalla Costituzione alle Regioni (art. 117 Cost.). Nelle Regioni ad autonomia speciale, le materie sono determinate dagli Statuti aventi rango di legge costituzionale (art. 116 Cost.)

La Legge regionale è messa in atto nella sola regione in cui è stata adottata.

L. R. 11/96 con modifiche ed abrogazioni

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 1996, n. 27, 16 giugno 1998, n. 9, 5 agosto 1999, n. 5, 11 agosto 2005, n. 15, 24 luglio 2006, n. 14, 19 gennaio 2007, n. 1, 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, n. 1, 30 marzo 2012, n. 5, 21 maggio 2012, n. 13, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16 e 31 marzo 2017, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Si pubblica di seguito il testo vigente della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, così come modificato dai Regolamenti regionali 28 settembre 2017, n. 3, e 24 settembre 2018, n. 8.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto al solo fine di facilitarne la lettura.

Le parti del testo della L. R. n. 11/96 abrogate con i succitati Regolamenti sono evidenziate in colore grigio.

Testo vigente della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11.

***Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*.**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
Finalità

1. La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, persegue le seguenti finalità:

- a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione di apposite strutture;
- b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico - forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;
- d) la massima occupazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio.

ART. 2

Natura degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

I regolamenti

Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla Legge.

Il regolamento governativo

è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica.



Il regolamento ministeriale

è approvato dal competente
Ministro, con Decreto Ministeriale.

Usi e consuetudini

Storicamente gli usi normativi sono stati la prima fonte del diritto. In origine, infatti, il diritto era formato da norme non scritte.

Gli usi normativi sono norme giuridiche (di tipo terziario) non scritte che si formano spontaneamente mediante la ripetizione uniforme e costante (elemento materiale) di determinati comportamenti da parte di una collettività, per un determinato periodo di tempo e nella convinzione di obbedire ad una norma giuridica obbligatoria (elemento psicologico).

Proprio per questa ragione gli usi sono detti normativi o giuridici, perché costituiscono norme obbligatorie e, per questo motivo, si differenziano da altri comportamenti tenuti dai membri della collettività che non hanno carattere obbligatorio e non sono, per questa ragione, norme giuridiche.

ESEMPIO PRATICO

dare la mancia al cameriere, pur essendo un comportamento diffuso, non è una norma giuridica perché quando compiamo questo gesto sappiamo che non stiamo ubbidendo ad una norma obbligatoria.

Provvedimenti al tempo del coronavirus

Durante il periodo dell'emergenza dettata dal Coronavirus si è potuto notare come tutte le regole e i principi previsti possono essere derogati.

Il governo, infatti, per confinare il virus, ha adottato una serie di provvedimenti, la cui maggior parte non rientrano tra le fonti primarie.

Il Governo, infatti, ha deciso di utilizzare provvedimenti che rientrano tra le fonti secondarie del diritto, ossia decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, e dalle ordinanze dei vari Ministri competenti.

Inoltre, per rendere più comprensibili i differenti provvedimenti, il Governo ha utilizzato lo strumento delle FAQ, prive di rilevanza giuridica.

Molti studiosi del diritto hanno criticato questa scelta, di dubbia legittimità costituzionale.



È assolutamente chiaro che in una situazione di assoluta emergenza sanitaria, il Governo può attuare tutti i provvedimenti necessari per evitare l'espandersi della pandemia.

I costituzionalisti sono unanimi nel sottolineare che, una volta cessata l'emergenza, questa prassi non potrà ripetersi, pena il rischio di mettere in pericolo i diritti costituzionali individuali e collettivi, e con essi la tenuta dello Stato di diritto.



“Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta”

Pietro Calamandrei